

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 03/02/2026

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso n. 2211069 del 13.11.2025, la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di disporre il rimborso della somma di Euro 1.930,00, corrispondente all'importo di n. 3 operazioni di pagamento mediante bonifico fraudolentemente eseguite. A sostegno delle pretese, deduce che: (i) è titolare del conto corrente n. **513 acceso presso l'intermediario resistente; (ii) in data 03.09.2025 ha ricevuto un messaggio che la invitava a effettuare un'attività per conto di un gruppo che prometteva facili guadagni; (iii) percepiva, quindi, la somma di Euro 6,00 per lavorare in tale gruppo; (iv) in particolare, le veniva chiesto di effettuare una serie di *screen* ogni mezz'ora sul sito Z** in cambio di una ricompensa, per poi *“arrivare tramite un like fake in cui [...] si chiedeva di versare dei soldi in cambio di una maggiorazione sulla ricompensa di un 30% rispetto a quanto versato”*; (v) le prime due transazioni andavano a buon fine, ricevendo il denaro promesso, a differenza delle altre transazioni; (vi) effettuava alcuni bonifici a nome di F*S* e a nome di F*C*, per un valore complessivo di Euro 2.100,00; (vii) i bonifici venivano eseguiti in modo istantaneo; (viii) in data 04.09.2025 ha sporto denuncia; (ix) ha tentato di risolvere il problema con l'intermediario resistente, che ha tentato il richiamo dei bonifici per tre volte. Tuttavia, è stata assistita

dalla banca in modo poco trasparente; (x) i due mesi in cui ha aspettato il riscontro dall'intermediario hanno vanificato la tempestività con la quale ha denunciato i fatti e ha agito contro i truffatori.

Costituitosi, l'intermediario chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso perché infondato, sul rilievo che: a) il ri corrente non risulta essere un cliente registrato presso la filiale italiana e il suo account è riconducibile ad un altro intermediario con sede all'estero, rispetto al quale non si estende la competenza territoriale dell'ABF; b) ha già provveduto a fornire al ricorrente tutte le istruzioni necessarie per presentare correttamente il reclamo presso l'Autorità competente.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario resistente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo che il conto corrente della parte ricorrente, su cui sono stati addebitati i bonifici in contestazione, è radicato presso un differente intermediario con sede all'estero. Afferma, inoltre, di aver già provveduto a informarla di tale circostanza e di averle fornito *“tutte le istruzioni necessarie per presentare correttamente il reclamo presso l'Autorità competente”*.

Tanto premesso, il Collegio, sulla base della documentazione disponibile, prodotta peraltro dalla sola parte ricorrente, ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità.

Le Disposizioni ABF sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, alla Sez. I, paragrafo 3, definiscono come intermediari *“le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento [...]”*. Inoltre, le medesime disposizioni, alla Sez. I paragrafo 4, rubricato *“Ambito di applicazione oggettivo”*, stabiliscono che *“All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”, e, ai sensi dell'art. 115 T.U.B. le norme del titolo VI “si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari”*.

In ordine, infine, all'applicazione di detta normativa, secondo il consolidato orientamento dell'ABF *“l'intermediario estero può essere coinvolto nei giudizi dinanzi all'ABF soltanto in quanto svolga in Italia operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI t.u.b. e in relazione ai rapporti radicati in Italia”* (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 22535/2019; Collegio di Bologna, decisione n. 552/2022; Collegio di Palermo, decisione n. 9982/2023).

Ciò posto, dalle contabili dei bonifici disconosciuti prodotte dalla parte ricorrente si evince che tali operazioni sono state eseguite a valere sul conto corrente alla medesima intestato e radicato presso la succursale tedesca dell'intermediario resistente (il codice IBAN del mittente inizia con DE, che indica proprio lo Stato tedesco), a nulla valendo in contrario il fatto che lo stesso intermediario operi anche in Italia in regime di libera prestazione dei servizi tramite la succursale sita in M***. Da ciò consegue l'applicabilità ai fatti di cui al ricorso della disciplina vigente in detto Paese.

Pertanto, in relazione alle operazioni di pagamento contestate – che per inciso sono state disposte direttamente e personalmente dal ricorrente per sua stessa ammissione, nel tentativo di dare corso, con colpa grave, ad alcune indicazioni oggettivamente anomale e inverosimili ricevute via WhatsApp – l'intermediario resistente deve dirsi privo di legittimazione passiva.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE